

POP 46/2018

PRO 3805 dt 26/01/2018

1

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO PREVISTE
PER I LAUREATI DELLE CLASSI L24 E LM51 (EX L34 E LM58S) AI FINI
DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE (SEZ. A e B
dell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi)**

TRA

l'Università degli Studi dell'Aquila, nella persona del Legale rappresentante pro-tempore la Rettrice, Prof.ssa Paola Inverardi, nata a l'Aquila il 03/11/1957, domiciliata per la carica in Via Giovanni Di Vincenzo 16/b, 67100 L'Aquila, d'ora in poi denominata Università

E

l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, rappresentato dal Presidente dott. Tancredi Di Iullo, nato a Lanciano il 4.07.1956, per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine in L'Aquila via Carducci 11, d'ora in poi denominato Ordine

RICHIAMATI:

la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";
il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
il D.P.R. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
la Legge n.170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008;
il Regolamento Didattico di Ateneo;

PREMESSO CHE:

- per esercitare la Professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposita sez. A dell'Albo professionale. L'Esame di Stato è disciplinato dal Decreto del MURST n. 240 del 13 gennaio 1992 (G.U. n. 70 del 24.3.1992) e dal DPR 328/2001. Per essere ammessi all'Esame di Stato per la Sez. A dell'Albo Professionale i laureati in Psicologia devono fare un tirocinio pratico annuale post-lauream che è regolamentato dal D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 (G.U. n. 70 del 24.3.1992) e dal DPR 328/2001.
- per essere ammessi all'Esame di Stato per la Sez. B dell'Albo Professionale i laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) e Scienze Psicologiche (L34) devono fare un tirocinio pratico semestrale post-lauream della durata di 500 ore (L. 170/2003).

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1 NORME GENERALI

1.1.

Il tirocinio post-lauream di durata annuale (Sez. A dell'Albo) si articola in due semestri (un semestre per la Sez. B dell'Albo), di carattere continuativo, con inizio il 15 marzo e 15 settembre. L'attività di tirocinio non può in alcun modo essere conclusa prima dei 12 mesi prescritti (Sez. A dell'Albo) – ovvero dei 6 mesi prescritti (Sez. B dell'Albo). Il non rispetto delle date perentorie autorizzate comporta la non validità del tirocinio, fermo restando lo svolgimento delle 500 ore semestrali da concludere nel rispetto delle modalità dell'articolo 1.3

I disabili ai sensi dell'art. 7 del DM 142/98 potranno espletare il tirocinio in 24 mesi.

1.2.

Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

- psicologia clinica;
- psicologia dello sviluppo;
- psicologia generale, sperimentale e ricerca
- psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.

Il tirocinante può effettuare entrambi i semestri all'interno della stessa Struttura o Servizio, purché sia rispettata la diversificazione delle aree, degli obiettivi e delle attività.

In nessun caso il periodo di tirocinio potrà consistere in e coincidere con una formazione di terzo livello – come, ad esempio specializzazione, master, corso di perfezionamento, dottorato e corsi di formazione privati - né in attività lavorativa. Nel caso di iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca, il tirocinio potrà essere avviato solo previa presentazione da parte del tirocinante, del nulla osta rilasciato dal Collegio dei docenti in cui venga esclusa la sovrapposizione degli orari delle due attività.

1.3.

Il monte ore complessivo dei due semestri è fissato in n. 1000 ore (500 ore per semestre). Eventuali assenze dovranno essere recuperate all'interno di ciascun semestre onde garantire la copertura delle 500 ore per semestre. L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30 ore e l'impegno giornaliero massimo pari a n. 5 ore.

1.4.

La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore ad un terzo della frequenza prevista per ogni semestre, non possono accedere all'esame di Stato ma devono ripetere il tirocinio pratico.

1.5.

Il tirocinio può essere svolto presso:

a) Dipartimenti e Istituti di discipline psicologiche delle Università (per una durata non superiore al 50%, ovvero 500 ore – un semestre).

Il tirocinio potrà essere svolto con professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo i cui insegnamenti sono compresi nei SSD/M-PSI 01-08 anche per due semestri nell'ambito di una ricerca universitaria di particolare rilevanza, previa presentazione del Progetto individuale del tirocinio, fermo restando gli altri requisiti regolamentari. Nella presentazione della domanda di tirocinio alla Segreteria Amministrativo Didattica del Dipartimento di riferimento dei corsi dovrà essere specificata la durata semestrale o annuale del tirocinio e allegato il relativo progetto di ricerca, previa approvazione della Commissione Paritetica per i Tirocini di cui all'art. 10.

b) Strutture pubbliche e private ritenute idonee dalla Commissione Paritetica per i Tirocini di cui all'art. 10.

c) Strutture private di cui al successivo articolo 5.

1.6.

Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata sul "libretto di tirocinio". Al termine del tirocinio, ed entro 60 giorni, ovvero entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato, il laureato riconsegnerà alla Segreteria Studenti dell'Area Medica;

- il libretto di tirocinio, debitamente compilato, controfirmato dal tutor e timbrato dal Responsabile Legale dell'ente ospitante;

- il questionario di valutazione finale redatto a cura del tutor, con apposizione del timbro dell'ente ospitante;

- il questionario di autovalutazione a cura del tirocinante;

- il prospetto riepilogativo delle ore di tirocinio a cura del tirocinante;

- relazione finale relativa all'attività svolta redatta dal tirocinante e controfirmata dal tutor.

1.7.

L'eventuale successiva sostituzione dell'Ente prescelto per il tirocinio è ammessa, previa autorizzazione del Commissione Paritetica per i Tirocini di cui all'art.10. La domanda va presentata dall'interessato alla Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di riferimento dei corsi.

1.8.

L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni e i danni derivanti da responsabilità civile. È comunque facoltà degli Enti ospitanti richiedere al tirocinante un'integrazione della polizza assicurativa laddove venga considerata insufficiente quella stipulata dall'Università.

1.9.

L'attuazione del tirocinio non comporta assunzione di oneri diretti o riflessi a carico dell'Amministrazione in cui il tirocinio si realizza.

1.10.

Qualora la presenza e l'attività del tirocinante si pongano in contrasto con gli obiettivi della Struttura presso cui effettua il tirocinio, è facoltà dell'Ente sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento deve essere data tempestiva comunicazione scritta all'Università.

ART.2 CONTENUTI DEL TIROCINIO

2.1.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego: gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovranno aver cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione. Qualora il tirocinio venga effettuato presso la propria sede di lavoro (compresa l'Università) è indispensabile produrre, contestualmente alla richiesta di attivazione, idonea certificazione dalla quale risulti che gli orari e le attività di tirocinio non sono in alcun modo sovrapponibili agli orari e alle attività prestate in ragione del rapporto di lavoro.

2.2.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni date dal tutor, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali dell'Ente. Sarà cura del tutor garantire l'armonizzazione tra le attività del tirocinio e gli obiettivi delle strutture/unità operative.

2.3.

In riferimento all'articolo 1 della L. 56/89, la pratica professionale effettuata durante il tirocinio avrà per oggetto i contenuti metodologici, deontologici e legislativi inerenti il ruolo e la funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al

gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività. Le attività del tirocinio potranno avere carattere individuale, con la guida del Tutor, o carattere collettivo, nella forma di piccoli gruppi di discussione e rielaborazione delle attività pratiche di tirocinio, attivati e condotti sotto la responsabilità del Tutor. Le attività di ricerca possono costituire una integrazione alle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse, ad eccezione dei tirocini svolti in Strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.

Per la stesura del progetto formativo individuale si farà riferimento a quanto indicato dalla normativa vigente per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nelle Sezioni A e B dell'Albo; le attività pertanto dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali definite dalla normativa richiamata in premessa alla presente convenzione.

La Commissione paritetica definisce i seguenti obiettivi di apprendimento e le caratteristiche delle attività oggetto del progetto di tirocinio:

Obiettivi di apprendimento: 1) acquisizione di una graduale autonomia operativa nei diversi contesti professionali, integrazione con le altre figure professionali, individuazione dei confini delle rispettive competenze; 2) acquisizione di familiarità nell'applicazione di metodi e strumenti professionali anche per la progettazione e gestione delle varie fasi dell'azione professionale: osservazione, valutazione/diagnosi, progettazione e verifica dei risultati; 3) acquisizione della capacità di prevenire, riconoscere e gestire le criticità deontologiche che possono nascere all'interno delle relazioni professionista/cliente e professionista/professionista.

Per il post-lauream finalizzato all'esame di stato sez. B dell'albo gli obiettivi di apprendimento e le attività sono quelle richiamate dalla legge 170/2003 e di seguito riportati:

Obiettivi di apprendimento: 1) capacità di inserimento nei diversi contesti professionali e, con il supporto del tutor, progressiva conoscenza della complessità dei processi relazionali e dei processi organizzativi implicati; 2) capacità di socializzare all'interno della comunità professionale e di avviare una riflessione sulle implicazioni etiche e deontologiche dell'esercizio della professione; 3) sviluppo della capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi nell'équipe di lavoro; 4) sviluppo di consapevolezza epistemologica e metodologica in merito all'applicazione di specifici strumenti professionali.

Per tutte le tipologie di tirocinio (L24, L34, LM51, L58S e Vecchio Ordinamento), le attività previste sono di seguito specificate.

Caratterizzazione delle attività:

Nella progettazione del "contratto formativo di tirocinio", deve essere dato rilievo alle attività che concorrono a promuovere una graduale assunzione di responsabilità e di autonomia. Tali attività andranno accompagnate e sostenute da momenti di riflessione e rielaborazione dell'esperienza, sotto la supervisione del tutor.

ART.3 CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL TUTOR

3.1.

La funzione del tutor può essere esercitata da professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo i cui insegnamenti sono compresi nei SSD/M-PSI 01-08, iscritti all'Albo degli Psicologi da almeno 5 anni (come da DPR 137 del 7/8/12, art. 6 comma 3), o da uno psicologo iscritto all'Albo degli Psicologi da almeno 5 anni (come da DPR 137 del 7/8/12, art. 6 comma 3), e che svolga da almeno 3 anni attività professionale documentata (per esempio con rapporto di lavoro dipendente, convenzionato, consulente, contratti e borse di ricerca) purché con un rapporto di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali. Al riguardo si precisa che non viene considerato rapporto di lavoro l'attività di volontariato prestato nelle strutture.

Possono svolgere le funzioni di tutor gli psicologi iscritti all'Ordine, con incarico presso l'Università in qualità di dottorando, trattatista, borsista esclusivamente nel periodo di incarico, fermo restando il requisito dei tre anni di attività professionale documentata anche con incarichi universitari nel campo della ricerca (la documentazione è rappresentata da contratti, delibere di

incarico o qualsiasi documentazione di legge, compresa l'autodichiarazione) previa autorizzazione del Commissione Paritetica per i Tirocini di cui all'art. 10.

3.2.

Il tutor non può seguire più di due tirocinanti post-lauream per semestre contemporaneamente, ed è tenuto a rilasciare una dichiarazione sul numero dei tirocinanti. Tale limite non riguarda i tirocini di specializzazione e i tirocini per l'acquisizione dei CFU universitari, fatte salve le disposizioni limitative dell'Ente ospitante.

Il tutor docente universitario (SSD M-PSI) afferente ad un Corso di Studi dell'Università, potrà seguire fino a tre tirocinanti a semestre, fermo restando gli altri requisiti regolamentari.

3.3

Il tutor ha le seguenti funzioni:

- introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;
- effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza (contratto formativo di tirocinio), definendo obiettivi, metodi e fasi;
- verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante facilitandone la comprensione critica;
- procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio;
- avviare il tirocinante alle buone prassi professionali e deontologiche.

È anche compito dello psicologo-tutor annotare giornalmente sia le presenze sia le attività effettuate dal tirocinante sul libretto di tirocinio, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.M. 239/92. Qualora il Tutor dovesse interrompere l'incarico, anche temporaneamente, la struttura è tenuta a sostituirlo con un collega con pari requisiti e a comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di riferimento dei corsi.

In caso si dovesse verificare un'interruzione del periodo del tirocinio dovuta a cause indipendenti dalla volontà del tirocinante ed ascrivibile a responsabilità del tutor o della struttura ospitante, la Commissione Paritetica si riserva di assumere una decisione nel merito.

ART.4 DIRITTI E COMPITI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere - ove previsto - un elaborato conclusivo scritto e a compilare le schede di valutazione finale.

Il tirocinante si impegna a

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad esse per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, agli operatori e alla struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nel presente articolo e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio egli ha la possibilità di segnalare la situazione alla Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di riferimento dei corsi, la quale inoltra la documentazione alla Commissione Paritetica che, effettuate le opportune

verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

ART.5 REQUISITI DEGLI ENTI PER IL RICONOSCIMENTO DI SEDI PER I TIROCINI POST-LAUREAM

Possono essere ritenute sedi idonee strutture pubbliche e private in cui sia garantita la presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore.

Oltre ai Dipartimenti e agli Istituti universitari di discipline psicologiche possono essere ritenute sedi idonee, previa valutazione delle autorità accademiche e del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi:

- a) I Dipartimenti e gli Istituti universitari di discipline non psicologiche, dove operino docenti psicologi con le caratteristiche richiamate al punto 3.1.;
- b) Enti pubblici e/o Enti privati e/o Enti privati convenzionati con Enti pubblici, in cui operi personale inquadrato nel profilo professionale "psicologo" con i requisiti del punto 3.1.;
- c) Le strutture private e le associazioni "onlus" con finalità assistenziali e sanitarie dichiarate nello statuto, in cui operi personale nel profilo professionale "psicologo", fermi restando i requisiti di cui al punto 3.1. Si precisa che le Società tra Professionisti o le Società multiprofessionali, di cui ai titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, ai sensi della L. 34/2013 devono essere iscritte all'Albo Speciale delle Società istituito presso l'Ordine degli Psicologi di appartenenza (vedi Norma transitoria n. 1).

Per tutti gli Enti indicati l'istituzione di un Regolamento interno di tirocinio non è obbligatoria ma rappresenta un indicatore di qualità della struttura.

ART.6. CONVENZIONE TRA SEDI DI TIROCINIO E UNIVERSITA'

Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università e le Sedi idonee ai sensi dell'art. 5.

Gli Enti che desiderano segnalare la propria disponibilità come sedi di tirocinio possono indirizzare la loro domanda alla Segreteria Amministrativo Didattica del Dipartimento di riferimento dei corsi allegando i seguenti documenti:

- scheda di rilevazione delle attività;
- autocertificazione del tutor (comprendente i dati anagrafici del tutor, anno e numero di iscrizione all'Albo, Ordine di appartenenza, tipologia di contratto con la struttura e scadenza, ore di lavoro settimanali contrattualizzate nella struttura;
- copia dell'atto costitutivo e/o statuto (ad esclusione delle ASL e degli Enti Pubblici), da cui si evinca la rilevanza dell'attività psicologica per la quale si richiede la convenzione;
- un progetto inerente ogni attività formativa che verrà effettuata dai tirocinanti, con l'indicazione degli obiettivi formativi specifici e delle attività ad essi collegate congruenti con l'area indicata (in base alla modulistica prevista).

È obbligo della struttura comunicare tempestivamente sopraggiunte variazioni dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5. Qualora dovessero intervenire modifiche sostanziali al progetto di tirocinio, la struttura è tenuta a presentare una nuova richiesta di autorizzazione.

ART.7 AVVIO TIROCINIO

Lo studente può avviare l'attività di tirocinio scegliendo una struttura già convenzionata con l'Università, oppure richiedendo il convenzionamento con una nuova struttura, in possesso di tutti i requisiti previsti, mediante la presentazione di una proposta individuale alla Segreteria Amministrativo Didattica del Dipartimento di riferimento dei corsi.

La documentazione prevista per l'avvio del tirocinio deve essere presentata tassativamente entro le scadenze previste dalle rispettive segreterie.

ART.8 INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i casi e nei tempi contemplati dalla legge, vale a dire per maternità (astensione obbligatoria), per gravi e documentati motivi. È necessario comunicare e documentare tempestivamente alla Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di riferimento dei corsi le ragioni dell'interruzione, al fine di procedere alla sospensione della copertura assicurativa. Nel caso di ripresa dell'attività di tirocinio la copertura assicurativa sarà riattivata previa comunicazione congiunta del tirocinante e dell'ente ospitante, da far pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per la ripresa delle attività.

ART.9 TIROCINIO ALL'ESTERO (U.E. ED EXTRA U.E.)

È possibile svolgere il tirocinio all'estero solo presso Strutture pubbliche (universitarie o ospedaliere) ove si svolgano attività a carattere psicologico e ove vi sia la presenza di uno Psicologo.

Il tirocinio può essere svolto per un periodo di un solo semestre. Il tirocinante deve prendere personalmente contatto con un docente nelle discipline psicologiche oppure un tutor psicologo nella struttura ospitante.

Il tirocinante è inoltre tenuto a formalizzare una liberatoria con cui solleva l'Università e l'Ordine da ogni responsabilità e a provvedere personalmente alla stipula di polizza assicurativa secondo i massimali di copertura stabiliti dall'Ente ospitante.

Il tirocinante, entro le scadenze previste dalle rispettive segreterie, oltre alla documentazione di rito, è tenuto a produrre la seguente documentazione:

- apposita domanda corredata da Progetto Formativo e scheda di rilevazione delle attività alla Commissione paritetica;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del tutor della struttura (se non ci si può recare sul posto, sono ritenute valide anche le copie inviate via fax) che attesti il ruolo istituzionale del tutor e la relativa materia di insegnamento (qualora nel Paese di destinazione esista un Albo degli Psicologi anche l'anno e il numero di iscrizione);
- dichiarazione da parte del Dipartimento o dell'Istituto estero che attesti la disponibilità ad accogliere il tirocinante;
- dichiarazione in cui si attesti il possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del Paese in cui intende svolgere il tirocinio;
- dichiarazione che il periodo di tirocinio non consisterà in una formazione di terzo livello - es. di specializzazione, master, corso di perfezionamento, dottorato, corso di formazione privato etc. né attività lavorativa.

La predetta documentazione può essere prodotta anche in lingua inglese e presentata agli Uffici preposti.

ART.10 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA

E' istituita la Commissione Paritetica Ordine-Università per il tirocinio.

La Commissione è composta da n.3 rappresentanti del CAD e da n.3 rappresentanti designati dall'Ordine. In caso di variazione del numero dei membri verrà salvaguardata la rappresentanza paritetica. Possono prendere parte ai lavori della Commissione con ruolo consultivo anche il personale della Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di riferimento dei corsi e un rappresentante degli studenti.

La Commissione elegge al suo interno un coordinatore.

La Commissione svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento di sedi di

tirocinio, dei criteri di 'eccellenza' dei percorsi formativi, dei criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor.

Inoltre:

- recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi
- stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
- raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio;
- verifica l'idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini, sulla base dei principi espressi nella presente convenzione, previa istruttoria degli uffici deputati;
- esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- organizza incontri con i tutor supervisor per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.

ART.11 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA CONVENZIONE

11.1

La presente convenzione avrà durata triennale, dalla data di sottoscrizione tra le parti, rinnovata tacitamente alla scadenza, fatta salva la necessità di procedere ad eventuali integrazioni e/o modifiche dovute ad esigenze di adeguamento alla normativa nazionale.

11.2

La presente convenzione si applica ai laureati del Vecchio Ordinamento, dell'Ordinamento previgente (DM 509/99) della classi L34 e L58S, dell'Ordinamento Vigente (DM 270/04) delle classi L24 e LM51 ai fini dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione (sez. A e B dell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi). Per i laureati del Vecchio Ordinamento rimane l'obbligo delle 900 ore annuali, suddivise in due semestri continuativi.

11.3

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alla Commissione Paritetica che recepisce ed esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche e amministrative dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine, dai laureati - tirocinanti relativamente allo svolgimento del tirocinio.

La Commissione Paritetica, previa motivata istruzione della pratica, esprime parere consultivo da sottoporre all'Università e alla Presidenza dell'Ordine.

11.4

Le proposte di modifica e integrazione alla presente convenzione vanno convenute dalle parti su richiesta scritta.

ART.12 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di L'Aquila

Letto, confermato e sottoscritto.


L'Aquila, li 23/01/2018

La Rettrice dell'Università degli Studi dell'Aquila

Prof.ssa Paola Inverardi

L'Aquila, li 23/01/2018

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo



Dott. Tancredi Di Iulo



ALLEGATO 1

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO PREVISTE PER I LAUREATI DELLE CLASSI L24 E LM51 (EX L34 E LM58S) AI FINI DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE (SEZ. A e B dell'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi)

TRA

l'Università degli Studi dell'Aquila, nella persona del Legale rappresentante pro-tempore la Rettrice, Prof.ssa Paola Inverardi, nata a l'Aquila il 03/11/1957, domiciliata per la carica in Via Giovanni Di Vincenzo 16/b, 67100 L'Aquila, d'ora in poi denominata Università

E

l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, rappresentato dal Presidente dott. Tancredi Di Iullo, nato a Lanciano il 4.07.1956, per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine in L'Aquila via Carducci 11, d'ora in poi denominato Ordine

ART.1 OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI ALL'ELENCO SPECIALE DELL'ALBO

1.1

In relazione al decreto 8 febbraio 2013, n. 34 del Ministero della Giustizia *Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU n. 81 del 6-4-2013)*. Le «**società tra professionisti**» o «società professionale», costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; e le «**società multidisciplinare**», società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, **hanno l'obbligo di iscrizione all'albo professionale e sono sottoposte al regime disciplinare ai sensi dell'art.8 del decreto 34/2013.**

1.2

La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi tenuti presso l'Ordine degli Psicologi di appartenenza dei soci professionisti.

1.3

Ai fini della convenzione per il tirocinio, oltre la documentazione prevista all'art.7 della presente convenzione, deve essere esibita la certificazione/autodichiarazione di iscrizione alla sezione speciale degli albi.

ART.2 RACCOMANDAZIONI DEONTOLOGICHE

2.1

L'apertura di una istruttoria disciplinare a carico dell'iscritto risolve temporaneamente il rapporto fiduciario della funzione di tutor fino a definizione del procedimento.

1. Il tirocinante in corso viene salvaguardato rispetto al periodo di completamento del semestre di tirocinio.

2.2

La sanzione disciplinare erogata ai sensi dell'art. 26 della legge 56/89 ovvero ai sensi delle integrazioni previste dal Regolamento Disciplinare - in materia di formazione continua, in materia di obbligo di comunicazione societaria ai sensi dell'art. 8 del Decreto 34/2013 e in materia di violazione di cui all'art. 2 - comma 5 - della L. n. 148/2011 - determina la sospensione del tutoring per 1 (uno) anno, fatti salvi provvedimenti con irrogazione di sanzione disciplinare di durata superiore.

2.3

Nel caso in cui le violazioni di cui all'art. 2 comma 5 della L. n.148/2011 siano commesse nell'esercizio in forma associata o societaria di attività professionale, la stessa sanzione disciplinare è disposta nei confronti di tutti gli associati o soci.

2.4

La sospensione del tutoring decorre dalla data di comunicazione dell'Ordine al professionista.

2.5

Il tutor e il tirocinante hanno l'obbligo di osservare le raccomandazioni per gli aspetti deontologici come richiamati nell'allegato 1 [Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e praticanti dei tirocini professionalizzanti].

ART.3 SPERIMENTAZIONE DEI PERCORSI DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

Il Consiglio dell'Ordine e l'Università d'intesa istituiscono i '**Percorsi di Tirocinio Professionalizzante**' con apposite linee di indirizzo *working in progress* e che prevede la possibilità del tirocinio affidato a 2 (due) o più tutor presenti nella stessa struttura o in strutture diverse con un complessivo numero di ore contrattualizzate superiore a 20 venti (cumulo orario). A tal fine recepiscono gli schemi di convenzione proposti e ne coordinano l'attuazione nelle diverse sedi. Restano ferme le altre disposizioni in materia previste dalla presente convenzione.

Il **Percorso di Tirocinio Professionalizzante** deve essere concordato dal tirocinante, nelle more delle scadenze previste dalle segreterie in apposito *audit* con la Commissione Paritetica che a conclusione dell'istruttoria esprime parere insindacabile. Entro un anno dalla sperimentazione la Commissione Paritetica rendiconta alle parti gli esiti del monitoraggio.

ART.4 RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

Indicazioni deontologiche per il tutor

Il tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.

Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale (art. 3 C.D.).

Il tutor stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).

Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.).

Il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.).

Il tutor facilita l'apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.)

Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5 C.D.).

Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti e si astiene dall'insegnare competenze che richiedono un livello specializzato di qualificazione (art. 5 C.D.).

Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).

Il tutor è tenuto ad aggiornare le sue competenze sul tutorato tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'Ordine degli Psicologi in collaborazione, ove presenti, con l'Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).

Letto, confermato e sottoscritto.


L'Aquila, li 23/01/2018

La Rettrice dell'Università degli Studi dell'Aquila

Prof.ssa Paola Inverardi

L'Aquila, li 23/01/2018

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo



Dott. Tancredi Di Iulo